



Federazione Italiana Sport Equestri

REGOLAMENTO SANITARIO

Approvato con delibera del Consiglio Federale il 31.01.2025, entra in vigore il 01.02.2025



TITOLO I

Art. 1 Premessa

1.1 Il presente Regolamento disciplina le funzioni specifiche del Settore Sanitario Federale, nel rispetto della normativa nazionale e regionale, delle disposizioni del CIO, del CONI e delle Federazioni Internazionali ai fini della tutela e del controllo dello stato di salute dei propri tesserati

Art. 2 – Struttura

2.1 Il Settore Sanitario Federale è costituito da:

- Commissione Medica Federale, se costituita con deliberazione di Consiglio Federale;
- Medico Federale;
- Medici Addetti alle Squadre Nazionali, se individuati dalla Direzione Sportiva;
- Medici Sociali, se previsti da Enti Affiliati;
- Eventuale personale Parasanitario

2.2 Tutti i componenti del Settore Sanitario Federale sono tesserati alla Federazione e non devono aver subito provvedimenti di espulsione o radiazione da parte di una qualsiasi Federazione Sportiva Nazionale o Disciplina Sportiva Associata o sanzioni per fatti di doping.

Art. 3 – Commissione Medica Federale

3.1 La Commissione Medica Federale, nominata dal Consiglio Federale, è composta da un Presidente, che può anche essere il Medico Federale, tesserato alla FMSI, e da un numero di membri compreso tra tre e nove, di cui uno assume le funzioni di Segretario, scelti preferibilmente tra specialisti in Medicina dello Sport, tesserati alla FMSI, e preferibilmente tra esponenti di discipline scientifiche, esperti in materie applicate allo sport equestre.

3.2 La Commissione Medica Federale:

- Coordina l'attività del Settore Sanitario Federale;
- Predisporre e propone al Consiglio Federale iniziative tese alla tutela ed alla verifica dello stato di salute dei tesserati;
- Esercita attività di controllo del rispetto di eventuali e specifiche norme federali tese alla tutela della salute degli atleti;
- Svolge attività di supporto su precise esigenze sanitarie federali e/o a favore di atleti, ove ciò sia ritenuto opportuno e richiesto dal Consiglio Federale e/o dal Medico Federale;
- Fornisce consulenza su tematiche cliniche e biologiche, e/o su possibili problematiche antidoping;
- Propone e collabora in interventi federali di formazione ed aggiornamento nelle materie biologiche e fisiologiche a favore dei tesserati della Federazione;
- Individua temi di approfondimento e studio in Medicina dello Sport e/o materie affini, con particolare riferimento alla disciplina sportiva Federale;
- Promuove, in accordo con i regolamenti della FMSI e degli altri organismi competenti in materia, iniziative a sostegno della informazione, prevenzione e lotta al doping;
- rappresenta la Federazione nei rapporti con Istituzioni esterne sulle tematiche medico- sportive;



- La Commissione 'Medica può avvalersi per lo svolgimento dei suoi compiti di consulenti specialisti.
- Il Presidente della Commissione Medica può essere invitato alle riunioni del Consiglio Federale in relazione a specifiche problematiche.

Art. 4 - Medico Federale e Medici Addetti alle squadre Nazionali.

4.1 Il Medico Federale è nominato dal Consiglio Federale.

4.2 Il Medico Federale:

- può essere componente e/o Presidente della Commissione Medica Federale;
- partecipa alle riunioni della Commissione Tecnica Federale, in relazione a problematiche pertinenti;
- dispone e verifica gli interventi sanitari necessari a favore degli atleti di interesse nazionale ed olimpico;
- programma valutazioni medico funzionali e verifica gli accertamenti di idoneità di legge degli atleti di interesse nazionale ed olimpico;
- supporta la direzione sportiva in materia sanitaria;
- promuove iniziative di informazione e prevenzione doping per atleti di interesse nazionale ed internazionale;
- coordina, anche attraverso periodiche riunioni, l'attività dei Medici Addetti alle squadre nazionali e dei Medici Fiduciari Regionali, per ciò che concerne l'assistenza sanitaria e la valutazione degli atleti delle squadre nazionali;
- offre attività di supporto e/o consulenza a terzi soggetti coinvolti negli sport equestri;
- propone attività formativa a favore degli atleti;
- organizza e dispone l'assistenza sanitaria delle squadre nazionali durante la preparazione, in occasione di ritiri e raduni organizzati dalla federazione ed in occasione di competizioni internazionali, individuando medici e personale parasanitario addetto;
- si correla con i Medici Societari, in particolare su problematiche sanitarie e di tutela della salute secondo legge, relative ad atleti di interesse nazionale;
- può provvedere a consulenze sul doping per le squadre federali erogando formazione finalizzata alla prevenzione sul doping.

4.3 Il Medico Federale può avvalersi, quando necessario, di Consulenti specialisti esterni. Può essere invitato alle riunioni del Consiglio Federale in relazione a specifiche problematiche.

4.4 I Medici Addetti alle Squadre Nazionali, designati dal Medico Federale, tra gli specialisti in Medicina dello Sport iscritti alla FMSI, sono nominati annualmente dal Consiglio Federale;

4.5 I Medici Addetti alle Squadre Nazionali:

- effettuano attività consulenza sanitaria su atleti delle squadre nazionali e/o di interesse federale;
- prestano assistenza medica in occasione di raduni e/o competizioni nazionali ed internazionali;
- partecipano a valutazioni medico-fisiologiche funzionali di atleti di interesse nazionale ed internazionale;
- forniscono, agli stessi atleti coinvolti in raduni e/o competizioni, informazione sanitaria e preventiva su problematiche mediche ed antidoping;
- si correlano con il Medico Federale, ed, ove necessario, con i Medici societari e/odì fiducia degli atleti.



Art. 5 - Medici Sociali

- 5.1 I Medici Sociali sono nominati ove ritenuto opportuno, dal Consiglio Direttivo dell'Ente affiliato, tra gli iscritti alla FMSI, preferibilmente specialisti in Medicina dello Sport (specialista in Medicina dello Sport ed iscritto alla FMSI quale Socio Ordinario in caso di Federazioni che praticano discipline a livello professionistico).
- 5.2 Il Medico Sociale, in particolare:
- vigila, in stretta collaborazione col Presidente della Società Sportiva, sull'osservanza delle leggi dello Stato e della Regione sulla tutela sanitaria delle attività sportive e sul rispetto delle norme Federali in tema sanitario;
 - rispetta gli adempimenti previsti dal DM. 13.03.1995 sulla tutela sanitaria degli sportivi professionisti;
 - si adopera nella prevenzione, informazione e lotta al doping dei tesserati della propria Società.

Art. 6 - Settore Parasanitario

- 6.1 Fanno parte del Settore Parasanitario tutti gli operatori, in possesso del titolo di studio o professionale legalmente riconosciuto, funzionali ed utili al raggiungimento delle finalità del Settore Sanitario Federale, per la salvaguardia della salute e del benessere dell'atleta (terapisti, biologi, psicologi, massaggiatori ed esercenti attività sanitarie riconosciute dalle normative vigenti).
- 6.2 Sono designati rispettivamente, dal Medico Federale per l'attività delle squadre nazionali, dal medico Regionale per l'attività del Comitato Regionale, e dal Medico Societario per le attività societarie.

Art. 7 - Obblighi e disposizioni

- 7.1 Tutti gli operatori della struttura sanitaria, a qualsiasi livello:
- devono documentare la propria iscrizione al rispettivo Albo Professionale, se esistente;
 - devono essere tesserati alla Federazione, nei ruoli di competenza; sono tenuti al rispetto dello Statuto e delle norme federali;
 - si impegnano ad operare secondo scienza e coscienza;
 - svolgono la loro attività nel pieno rispetto delle regole morali e delle normative antidoping Nazionali ed Internazionali, adoperandosi al massimo affinché le stesse siano applicate e rispettate dagli altri tesserati.

Art. 8 - Adempimenti dei tesserati.

- 8.1 Coloro i quali svolgono o intendono svolgere, nell'ambito della Federazione Italiana Sport Equestri, attività sportiva agonistica e non agonistica, sono tenuti all'osservanza delle normative Statali e Regionali inerenti la tutela delle attività sportive, in ordine al tipo di accertamenti previsti, ed alla loro periodicità.
- 8.2 Il Presidente della Società sportiva attesta, all'atto del tesseramento, che l'atleta è stato riconosciuto idoneo secondo la normativa vigente, e che la relativa certificazione è conservata presso la Società.